

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI SU
MISURA

L'anno 2015 il giorno 3 del mese di Giugno nella sede legale provvisoria
dell'Azienda USL Umbria n. 2 di Terni, Viale Donato Bramante n. 37

TRA

Il Dr. Sandro Fratini, nato a Foligno (PG) il 24.11.1954 che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse
dell'Azienda USL Umbria 2, di seguito nel presente atto chiamata
semplicemente Azienda, Cod. Fisc. e Partita IVA 01499590550, che
rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

E

Il Sig. Irti Stefano, Cod. Fisc. RTISFN54M03L117F, nato a Terni il 3/8/1954,
residente a Terni in Strada di Piedimonte n. 15, in qualità di Legale
Rappresentante del Laboratorio Odontotecnico LABORATORIO
ODONTOTECNICO IRTI STEFANO TERNI, con sede legale in Piazza del
Mercato n.21 Terni, Partita IVA 01208080554, codice di iscrizione al
Ministero della Salute, in base alla Direttiva CEE n. 43/92 del 1997, n
ITCA01027560.

Vista la **Legge Regionale n. 7 del 07.05.2008**, "Istituzione nelle Aziende
Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza
odontoiatrica protesica ed ortesica";

Vista la **Legge Regionale n. 7 del 07.05.2008**, "Istituzione nelle Aziende
Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza
odontoiatrica protesica ed ortesica";



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Irti', located next to the text of the agreement.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Fratini', located next to the text of the agreement.

Vista la **D.G.R. n. 560 del 20 aprile 2009** “Nomenclatore tariffario delle prestazioni per l'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui al comma 4 art.2 della Legge regionale del 07 maggio 2008, n.7 - Istituzione nelle aziende USL della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica”

Visto il **Regolamento regionale n. 7 del 21 luglio 2009** “Norme di attuazione della Legge Regionale n. 7 del 07.05.2008, (Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica);

Vista la **DGR n. 1077 del 27 luglio 2009** “D.G.R. n. 558 del 20 aprile 2009 “L.R. n. 7 del 07/05/2008 “Istituzione nelle Aziende Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica”: approvazione degli standard organizzativi, gestionali e dimensionali “Modifiche

Vista la **DGR n. 1864 del 20/12/2010** “Deliberazione della Giunta regionale n.1310 del 28/09/2010 “Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni per l'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui all’art.2, c.4 della Legge regionale 07/05/2008,n.7" Approvazione definitiva;

Vista la **DGR 319 del 27/03/2012** “Aggiornamento del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni per l'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui all'allegato 1 Parte A solventi in proprio alla DGR 1864 del 20.12.2010)”

PREMESSO

a) che con Decisione Amministrativa del Direttore Generale n 711 del

20.08.2014 è stata indetta la selezione per la qualificazione dei Laboratori Odontotecnici finalizzata all'erogazione di manufatti odontotecnici per gli assistiti o con oneri predeterminati a carico degli utenti;

b) che con Decisioni Amministrative del Direttore Generale n. 188 del 25/02/2015 e n. 230 del 17/3/2015 sono stati formalizzati gli esiti della suddetta selezione ;

c) che tali prestazioni sono direttamente erogate dalla USL Umbria n. 2 a mezzo dei propri specialisti odontoiatri dipendenti e in regime convenzionale che dovranno collaborare solo con i laboratori odontotecnici convenzionati;

d) che tutti gli atti medici preventivi, contestuali e successivi alla applicazione delle protesi dentarie attengono alla piena ed esclusiva responsabilità del medico specialista odontoiatra, ivi compresa la scelta del laboratorio odontotecnico che realizzerà la protesi;

e) che possono essere ammessi alla presente convenzione solamente i laboratori odontotecnici in regola con l'iscrizione alla Camera di Commercio, registrati al Ministero della Salute ed in possesso dei requisiti organizzativi, umani e strumentali;

f) che non possono essere ammessi alla presente convenzione laboratori odontotecnici in cui operino o siano cointeressati, a qualunque titolo, persone legate al Servizio Sanitario Nazionale da rapporto convenzionale o di impiego o che comunque svolgano la loro attività in altre Strutture convenzionate con il SSN;

g) che la presente convenzione può essere stipulata anche con consorzi o

cooperative tra odontotecnici;

h) che l'odontotecnico, sulla base di una prescrizione medica, realizza le protesi dentarie con i comuni metodi di lavorazione; tutti i passaggi tecnici sono soggetti alle leggi vigenti, in particolare l'odontotecnico, essendo fabbricante dei dispositivi medici su misura, risponde alla Direttiva CEE 93/42, recepita dal D.LGS.46/97.

ACCERTATO

che il laboratorio è in possesso di tutti i requisiti di cui in premessa e che non sussista la condizione ostativa di cui alle precedente lettera f), come risulta anche dall'allegata autodichiarazione, a firma del legale rappresentante del laboratorio che autocertifica il possesso dei seguenti requisiti: maggiore età; abilitazione professionale; destinazione d'uso catastale del locale; contratto di affitto o proprietà dei locali; agibilità dei locali adibiti a laboratorio completa delle certificazioni di idoneità dell'impianto elettrico, idrico e termico; iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la locale Camera di Commercio; attribuzione della Partita IVA; iscrizione all'INAIL e all'INPS; C.C. bancario; - iscrizione e registrazione nell'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura presso il Ministero della Salute ai sensi del D.Lgs. 46/97; rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti; rispetto della normativa sulle emissioni in atmosfera DGR Umbria 6351 del 02/07/91: "attività ricompresa tra quelle ad inquinamento poco significativo e quindi non soggetta a ad autorizzazione ai sensi del DPR 203/88"; rispetto della normativa sulla prevenzione luoghi di lavoro in caso di presenza di dipendenti (almeno 1 dipendente) (Documento valutazione dei Rischi ecc.

Tutto ciò premesso, in conformità ai sopra richiamati criteri

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - AFFIDAMENTO

L'USL Umbria n.2 affida al laboratorio l'esecuzione di dispositivi medici su misura di cui all'unito Tariffario Regionale che è parte integrante e sostanziale del presente atto, erogate agli utenti del SSN su prescrizione degli specialisti odontoiatri operanti presso i Poliambulatori dell'USL Umbria 2.

Gli oneri convenzionali relativi ai manufatti, di cui al comma precedente, sono a totale carico degli utenti

ART. 2 – REALIZZAZIONE DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA

Il laboratorio provvede, acquistando direttamente tutto il materiale necessario alla lavorazione, alla costruzione e consegna dei dispositivi medici su misura indicati nell'allegato di cui al precedente art 1, che devono essere realizzate nel più rigoroso rispetto della prescrizione e delle indicazioni dello Specialista Odontoiatra.

La scelta dei materiali di cui al precedente comma deve essere orientato verso le migliori qualità offerte sul mercato

La progettazione del manufatto avviene di concerto tra lo specialista e il laboratorio e comunque sulla base della dichiarata validità della progettazione stessa da parte del medico specialista odontoiatria

ART. 3 – IMPRONTE

Le impronte sono prelevate esclusivamente dagli specialisti odontoiatri dell'Asl e ritirate dal laboratorio che vi deve provvedere direttamente tramite un proprio incaricato.

Qualora, in sede di lavorazione, le impronte non risultino pienamente



rispondenti, il laboratorio ne da immediata comunicazione scritta al medico specialista, per quanto di conseguenza.

ART. 4 - CONSEGNA

La consegna, da parte del laboratorio, dei manufatti costruiti o riparati avviene presso l'ambulatorio di cui al precedente art. 1 alla presenza dello specialista odontoiatra.

Ove, a seguito della prova finale, si rendano necessari, a giudizio dello specialista odontoiatra, ulteriori accertamenti, correzioni del manufatto anche il rifacimento totale, il laboratorio è tenuto a provvedere ai conseguenti lavori a proprio carico.

Gli obblighi convenzionali del laboratorio si intendono pienamente assolti solo allorché lo specialista odontoiatra abbia espresso il suo giudizio sulla dello stesso alla prescrizione ed alle esigenze cliniche del paziente.

ART. 5 – TEMPI DI ESECUZIONE DEI MANUFATTI

I tempi di esecuzione dei manufatti sono indicati dal medico specialista Odontoiatra di concerto con il laboratorio odontotecnico.

Si conviene che di norma:

- a) le riparazioni devono essere eseguite entro 3 giorni lavorativi
 - b) le prove degli apparecchi debbono essere effettuati ad un intervallo non superiore ai 5 giorni
 - c) la consegna degli apparecchi medesimi deve essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dall'ultima prova
 - d) il termine massimo fra il ritiro delle impronte da parte del laboratorio e la consegna dei manufatti non deve superare, comunque, i giorni 30 lavorativi
- I tempi di prelievo delle impronte da parte del Laboratorio devono essere

compatibili con la indeformabilità nel tempo del materiale usato per l'impronta e, comunque, la colatura in gesso non deve avvenire dopo le 24 ore.

ART. 6 - RAPPORTI

Ai fini della presente convenzione, il laboratorio intrattiene rapporti esclusivamente con gli specialisti odontoiatri e con i dirigenti dei servizi ASL interessati.

ART. 7 - COSTI

I costi per i servizi resi all'utenza devono essere conformi ai prezzi di cui al Tariffario regionale allegato.

Ai fini della liquidazione delle competenze convenzionali al laboratorio, lo specialista odontoiatra ASL, dopo la preparazione del cavo orale, la prescrizione dello specialista medesimo, la raccolta del consenso informato e la scelta merceologica dell'utente, comunica a quest'ultimo l'ammontare dell'onere a suo carico redigendo apposito preventivo (modulistica aziendale) indicando anche le modalità di pagamento dell'onere a suo carico e provvede a far sottoscrivere l'apposito preventivo all'utente.

Le relative fatture sono trasmesse dal laboratorio allo specialista, per gli adempimenti di sua competenza, ai fini della consegna all'utente.

Gli oneri convenzionali sono onnicomprensivi, in particolare, sono comprensivi di eventuali oneri fiscali, del costo delle operazioni di ritiro e consegna dei manufatti, dei costi riferiti alla messa a disposizione dell'odontotecnico abilitato, nonché del costo del modulario necessario a riflettere tutte le operazioni afferenti il servizio, che il laboratorio s'impegna a fare stampare a proprie spese in congrua quantità (bollettino di c/c postale,

moduli fac-simile, quant'altro occorra).

ART. 8 – ORARI DI ATTIVITA'

Il Laboratorio dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

ART. 9 - VERIFICHE

L'A.S.L. si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, anche mediante sopralluoghi presso i locali del laboratorio ogni circostanza ritenuta utile alla migliore attuazione dei contenuti convenzionali.

ART. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In materia di protezione dei dati personali si rinvia a quanto espressamente dettato dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

ART. 11 – SUPPORTI INFORMATICI

Il Laboratorio si impegna ad adottare i supporti informatici, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, nonché per la scannerizzazione della relativa documentazione, e ad utilizzarli correttamente secondo le direttive stabilite.

ART. 12 – INADEMPIENZE

La Convenzione si intende immediatamente ed automaticamente risolta nei seguenti casi di inadempienza:

- ove si accerti la sopravvenuta sussistenza della condizione di inammissibilità di cui alla scheda di qualificazione;
- ove si accerti che i manufatti convenzionali non sono direttamente e completamente costruiti dal laboratorio;

- ove si accerti che il materiale impiegato per la costruzione dei manufatti non corrisponda alle caratteristiche richieste nella prescrizione dello specialista odontoiatra, fermo restando che il laboratorio assume nei confronti dell'Azienda Sanitaria la completa responsabilità riguardo alle caratteristiche merceologiche e di biocompatibilità dei materiali impiegati secondo le normative vigenti al momento del presente atto e di quelle che sopravverranno durante il periodo di validità del rapporto contrattuale ed alla tecnica di costruzione, dovendo i manufatti essere eseguiti a perfetta regola d'arte.

- a fine anno il giudizio complessivo sulla qualità delle protesi, formulato, alla stregua di riscontri obiettivi, di concerto tra i dirigenti dei Servizi ASL interessati e gli specialisti odontoiatri, non sia positivo.

Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione della presente convenzione, previste dal Codice Civile.

In ogni caso comporta la risoluzione della convenzione il venire meno dei requisiti autorizzativi posti a base dell'atto di autorizzazione, nonché l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale.

ART. 13 – DECORRENZA .

La presente convenzione ha la durata di anni tre, con decorrenza dal 3 Giugno 2015 e fino al 2 Giugno 2018 e si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo ,salvo quanto previsto per gli oneri convenzionali dal precedente art. 7, ove non intervenga disdetta da una delle parti da formularsi con raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Per quanto concerne i contenuti economici della presente convenzione, eventuali adeguamenti tariffari dovranno comunque avere luogo sulla base di variazioni del tariffario regionale adottato con delibera di Giunta regionale.

L'A.S.L. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione, tramite semplice comunicazione al laboratorio, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria regionale in contrasto con la continuazione del rapporto convenzionale.

L'A.S.L. si riserva inoltre la facoltà di aggiornare, a scadenza annuale, il proprio elenco dei soggetti convenzionati per la fornitura di manufatti protesici.

ART. 14 – COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Terni.

ART. 15 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico del Presidio sottoscrittore.

ART. 16 – NORMA FINALE

La presente convenzione è suscettibile di modificazioni sia in materia di tariffario che in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano a disciplinare la materia.


Letto, confermato e sottoscritto


Per il Laboratorio Odontotecnico

Per l'Azienda USL Umbria 2

\ Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale


LABORATORIO ODONTOTECNICO
10 IRTI STEFANO
P.zza Mercato Nuovo, 21 - 05100 TERNI
Telefono 0744.423504
c. f. RTI SFN 54M03 L117F
Partita IVA 01208080554






Il sig. Irti Stefano, cod. fiscale RTISFN54M03L117F, nato a Terni, residente a Terni in qualità di Legale rappresentante del Laboratorio Odontotecnico di Irti Stefano con sede legale in Terni Piazza del Mercato, 21 P.I. 01208080554; codice di iscrizione al Ministero della salute, in base alla Direttiva CEE n: 43/92 del 1977, n° ITCA 01027560

DICHIARA


che il laboratorio è in possesso di tutti i requisiti di cui in premessa e che non sussista alcuna condizione ostativa di cui al paragrafo f); autocertifica inoltre di avere i seguenti requisiti: maggiore età; abilitazione professionale; destinazione d'uso catastale a laboratorio del locale di proprietà; agibilità dei locali adibiti a laboratorio completa delle certificazioni di idoneità dell'impianto elettrico, idrico e termico; di essere iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane presso la locale Camera di Commercio; di avere l'attribuzione della Partita Iva; di essere iscritto all'INAIL e all'INPS; di avere C.C. Bancario con IBAN IT56F0631514405100000007129; di essere iscritto e registrato nell'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura presso il Ministero della Salute ai sensi del D.L.gs 46/97; di rispettare le normative sullo smaltimento dei rifiuti; di rispettare la normativa sulle emissioni in atmosfera DGR Umbria 6351 del 02/07/91: “attività ricompresa tra quelle ad inquinamento poco significativo e quindi non soggetta ad autorizzazione ai sensi del DPR 203/88”; di rispettare tutte le normative sulla prevenzione dei luoghi di lavoro in presenza di dipendenti con relativa documentazione medica e tecnica. Tutto ciò premesso, in conformità ai sopra richiamati criteri.

LABORATORIO ODONTOTECNICO
IRTI STEFANO
P.zza Mercato Nuovo, 21 - 05100 TERNI
Telefono 0744 423504
C.F. RTISFN 54M03 L117F
Partita IVA 01208080554

Cognome **IRTI**
 Nome **STEFANO**
 nato il **03/08/1964**
 (atto n. **878**)
 a **TERNI (TR)** S **4**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **TERNI (TR)**
 Via **Strada di Piedimonte NF 12**
 Stato civile **=====**
 Professione **ODONTOTECNICO**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,68**
 Capelli **Brizzolati**
 Occhi **Verdi**
 Segni particolari

Firma del titolare *Stefano Irti*
TERNI (TR) **25/01/2014**
 Impronta del dito
 indice sinistro

IL DELEGATO
Simonetta Fabrizzi



Stefano Irti



REPUBLICA ITALIANA

COMUNE DI
TERNI

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 3064425

DI
IRTI

STEFANO



Sequenza: 0306/0024

AU 3064425



IPZS - DEV ROMA

